



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Prot. Rep. Ferrara, li

* * * * *

Manutenzione ordinaria alle opere di bonifica e di irrigazione
Esercizio 2020

**Sfalcio meccanico di canali
nei Reparti di Campocieco, Codigoro e Marozzo**

CIG 8229591953

Importo a base d'appalto: € 138.970,00 al netto di IVA

Importo di contratto: € al netto di IVA

Appaltatore:

* * * * *

Schema di

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

* * * * *

Parti contraenti:

- **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, con sede legale e domicilio legale ai fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito postale in 44121 Ferrara, Via de' Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e-mail: info@bonificaferrara.it, sito web istituzionale www.bonificaferrara.it, (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Consorzio**"), qui legalmente rappre-

sentato dal **Dott. Franco Dalle Vacche**, nato a Venezia il 29 aprile 1956, residente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio;

➤ , con sede legale in , Via , telefono , fax , indirizzo di posta elettronica certificata , , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , in possesso di attestazione SOA con iscrizione, tra le altre, in categoria classifica , (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Appaltatore**"), qui legalmente rappresentata da , nato a il , residente a e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dell'Impresa, che interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell'Impresa.

Premesse

I) Finanziamento - Oggetto e importo dei lavori

I lavori in oggetto, che rientrano tra le attività finanziate con fondi ordinari di bilancio del Consorzio, hanno luogo nei Reparti territoriali di Campocieco, Codigoro e Marozzo, nei Comuni di Ferrara, Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Argenta, Ostellato, Fissaglia, Riva del Po, Codigoro, Lagosanto, Mesola, Goro, Comacchio, in Provincia di Ferrara.

L'appalto ha ad oggetto lo sfalcio delle erbe presenti nei canali in terra a cielo aperto, di scolo, promiscui ed irrigui, eseguito con mezzi meccanici adeguati, in presenza di acqua, per una superficie di circa 3.465.000 mq.

I lavori appartengono interamente alla categoria OG8 (opere di bonifica e sistemazione

idraulica) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010.

L'importo totale a base d'appalto, IVA esclusa, ammontava ad € 138.970,00 ed era così composto:

➤ Lavori a misura.....	€	131.670,00
➤ Lavori in economia.....	€	<u>3.000,00</u>
➤ Subtotale lavori soggetti a ribasso	€	134.670,00
➤ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>4.300,00</u>
➤ Totale a base d'appalto	€	138.970,00

II) Affidamento dei lavori

Con Deliberazione a contrarre n. 54 del 26 febbraio 2020, il Comitato Amministrativo del Consorzio ha autorizzato l'esperimento di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, dando mandato al Presidente di provvedere all'aggiudicazione definitiva con proprio provvedimento.

Il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sui prezzi di progetto stabiliti dal Consorzio.

L'Appaltatore si è aggiudicato provvisoriamente l'appalto con il ribasso del%, incidente sul sopra indicato subtotale lavori e cui corrisponde un importo per lavori pari ad €, come risulta dal verbale di gara prot. del, acquisito agli atti del Consorzio.

Sommando gli oneri per la sicurezza prestabiliti dal Consorzio al suddetto importo per lavori, l'importo totale di aggiudicazione ammonta ad € al netto di IVA.

I lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore con Deliberazione Presidenziale n. del

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di possedere i necessari requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l'esecuzione

dei lavori in oggetto, con particolare riguardo alla disponibilità dei mezzi d'opera necessari. Le verifiche di detti requisiti di qualificazione effettuate dal Consorzio ai sensi di legge hanno fornito positivo riscontro e, di conseguenza, la sopra richiamata aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

(opzione) Si dà atto che il Responsabile del procedimento ha autorizzato il DL a consegnare gli stessi in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. La consegna anticipata è intervenuta il ed il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori decorre da tale data.

(opzione, qualora non sia ancora pervenuta la comunicazione antimafia e l'Appaltatore non sia iscritto nella white-list) IV Clausola risolutiva antimafia

Si dà atto che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all'art. 85 del Codice antimafia D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia di cui al citato Codice. Resta inteso che qualora detta comunicazione, una volta acquisita, evidenzia cause ostative alla stipulazione del contratto, lo stesso verrà risolto in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti sino a quel momento.

V) Acronimi e relativi significati

Si dà atto che nell'ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: **CUP**: Codice Unico di Progetto che identifica il progetto di investimento; **CIG**: Codice Identificativo Gara che identifica il presente contratto; **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento che agisce per conto del Consorzio; **DL**: Direttore dei Lavori che agisce per conto del Consorzio; **DO**: Direttore Operativo che agisce per conto del Consorzio; **IC**: Ispettore

di Cantiere che agisce per conto del Consorzio; **CSE**: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che agisce per conto del Consorzio; **LRA**: Legale Rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore che sottoscrive il contratto; **DCA**: Direttore di Cantiere che agisce per conto dell'Appaltatore; **RSA**: Responsabile della sicurezza in cantiere che agisce per conto dell'Appaltatore; **DUVRI**: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali; **DURC**: Documento Unico di Regolarità Contributiva; **SAL**: Stato di Avanzamento dei Lavori; **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione; **SOA**: Società Organismo di Attestazione che qualifica l'Appaltatore; **PEC**: Posta Elettronica Certificata.

Sommario

Art. 1. Natura e forma del contratto.....	7
Art. 2. Normativa applicabile	7
Art. 3. Domicilio del Consorzio e dell'Appaltatore ai fini del contratto	8
Art. 4. Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Appaltatore	9
Art. 5. Incedibilità del contratto - Cessione dei crediti - Cessioni e trasformazioni di azienda.....	9
Art. 6. Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Appaltatore	10
Art. 7. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto	10
Art. 8. Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto.....	11
Art. 9. Oggetto del contratto	16
Art. 10. Importo del contratto - Corrispettivo - Prezzi.....	17
Art. 11. - Mezzi d'opera da impiegare nei lavori a misura	19
Art. 12. Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto	19
Art. 13. Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi.....	20
Art. 14. - Consegna dei lavori - Termini di esecuzione - Ritardi - Penali.....	23

Art. 15. Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC - Ritenuta dello 0,5% sui pagamenti in acconto.....	25
Art. 16. Tutela ambientale	27
Art. 17. Sicurezza in cantiere	27
Art. 18. Subappalti, cottimi e subcontratti.....	27
Art. 19. Ordini di servizio del RUP e del DL	37
Art. 20. Condotta dell'Appaltatore in cantiere.....	38
Art. 21. Contabilità dei lavori	39
Art. 22. Sospensioni e riprese dei lavori.....	40
Art. 23. Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori.....	41
Art. 24. Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e RCT.....	43
Art. 25. Garanzia definitiva	44
Art. 26. Anticipazione - Pagamenti	45
Art. 27. CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari	50
Art. 28. Conto finale - Relazioni del DL e del RUP.....	50
Art. 29. Operazioni di collaudo - Certificato di regolare esecuzione.....	52
Art. 30. Liquidazione del saldo	53
Art. 31. Contestazioni e riserve	54
Art. 32. Accordo bonario - Transazione.....	55
Art. 33. Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali	55
Art. 34. Obblighi dell'Appaltatore in caso di riserve, accordo bonario, transazione e controversie giudiziali.....	55
Art. 35. Recesso unilaterale del Consorzio dal contratto.....	56
Art. 36. Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.....	56
Art. 37. Allegati al contratto.....	57

* * * * *

Tutto ciò premesso,

tra le sopra indicate Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Natura e forma del contratto

Il presente è un contratto d'appalto di lavori pubblici con il quale l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro, ai sensi dell'art. 1655 e segg. del Codice Civile e del presente contratto.

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione, in modalità elettronica con l'apposizione di firme digitali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a spese dell'Appaltatore.

Art. 2. Normativa applicabile

Al presente contratto si applica, in quanto compatibile e sino alla sua conclusione, la normativa in materia di lavori pubblici vigente alla **data dell'invito a presentare offerta, ossia al**, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme emanate successivamente e di natura cogente che debbano essere applicate anche ai contratti in corso di esecuzione, con particolare riguardo, in via non esclusiva:

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;
- alle Linee Guida ANAC;
- ai Decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, ed in specie al D.M. MIT 49/2018 in materia di direzione dei lavori e contabilità;
- all'abrogato Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, in quanto ancora vigente in via transitoria;
- al Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, in quanto non abrogato ed ancora

vigente;

- al Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008;
- al Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006;
- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- al Codice Civile, in via residuale per quanto non trattato dai suddetti provvedimenti.

Costituisce la disciplina di natura speciale che regola l'esecuzione dei lavori in oggetto il presente contratto, ivi comprese le premesse ed ogni suo allegato.

Ogni norma giuridica sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto non modifica né integra la disciplina dei rapporti tra le Parti, se non imperativamente applicabile anche ai contratti in corso di esecuzione.

In caso di discordanza tra elaborati progettuali, deve essere adottata la soluzione più aderente, in primo luogo alle finalità per cui l'opera viene realizzata, in secondo luogo alle buone pratiche della tecnica di settore, ed infine alla celere esecuzione.

Art. 3. Domicilio del Consorzio e dell'Appaltatore ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Consorzio elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede legale in Via Borgo dei Leoni 28, 44121 Ferrara, PEC posta.certificata@pec.bonificaferrara.it.

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale da parte dell'Appaltatore al Consorzio, nelle persone dei diversi soggetti che lo rappresentano ai fini del contratto, deve essere indirizzata al sopra indicato domicilio, a pena di inefficacia o nullità.

Gli uffici di Direzione dei lavori si trovano presso la sede degli Uffici Tecnici del Consorzio in Ferrara, Via Mentana 7.

Agli effetti del presente contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del capitolato generale D.M. 145/2000, l'Appaltatore **elegge il proprio domicilio legale**

presso la sua sede legale in, PEC

Si precisa che la corrispondenza tramite PEC equivale alla posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4. Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio, durante il corso del contratto, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla composizione e alla legale rappresentanza dell'Impresa, al domicilio ai fini del contratto, ai poteri, ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che rappresentano a vario titolo l'Appaltatore nel presente contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario od opportuno, ivi compresa l'eventuale richiesta e l'ammissione al concordato preventivo.

Art. 5. Incedibilità del contratto - Cessione dei crediti - Cessioni e trasformazioni di azienda

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

La cessione dei crediti dell'Appaltatore è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno effetto nei confronti del Consorzio fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ne abbia formalmente informato il Consorzio e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Consorzio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i suddetti requisiti di qualificazione.

Art. 6. Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Appaltatore

In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, si applica, in quanto compatibile, l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 7. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Appaltatore è esclusivamente il Presidente del Consorzio, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 e 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il RUP è altresì investito del ruolo di Responsabile dei Lavori ai fini di sicurezza (RL). Al RL spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 90 del citato D.Lgs. 81/2008.

Il Consorzio ha nominato quale RUP dei lavori in oggetto il (tel., e-mail).

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio dal un Ufficio di direzione lavori composto dal Direttore dei Lavori (DL), da un Direttore Operativo (DO) e da un Ispettore di Cantiere (IC). All'Ufficio di direzione lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

DL dei lavori in oggetto è il Geom. Andrea Gramigna (tel., e-mail).

DO dei lavori nel Reparto di Campocieco è il Geom. Marcello Padovani (tel., e-mail).

IC dei lavori nel Reparto di Campocieco sono

DO dei lavori nel Reparto di Codigoro è il Geom. Lauro Gennari (tel., e-mail ..).

IC dei lavori nel Reparto di Codigoro sono

DO dei lavori nel Reparto di Marozzo è il Geom. Marco Stella (tel., e-mail ..).

IC dei lavori nel Reparto di Marozzo sono

Oltre alle clausole di contratto l'Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d'opera tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal RUP, dal DL, dal DO e dall'IC. Il RUP e il DL possono altresì indirizzare per iscritto all'Appaltatore formali ordini di servizio.

Art. 8. Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato in nome e per conto dell'Appaltatore da un suo Legale Rappresentante o Procuratore (LRA), dotato dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio.

L'esecuzione del presente contratto da parte dell'Appaltatore prevede l'assunzione di compiti e responsabilità a suo carico distinguibili nei seguenti tre diversi ambiti specifici:

- a) L'esercizio della rappresentanza legale dell'Appaltatore ai fini del contratto, comprensiva ed ulteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto e dei suoi eventuali addendum, consistente nella sottoscrizione degli atti di contabilità che presuppongono e necessitano di poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, quali, a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di

sospensione e ripresa dei lavori, il registro di contabilità, il certificato di ultimazione, il conto finale, le riserve.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona dotata dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto oppure, ove sia persona diversa da quest'ultima, il Direttore di Cantiere dell'Appaltatore (DCA), a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire legalmente in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera a).

- b) La direzione e conduzione dei lavori appaltati per conto dell'Appaltatore sotto i profili tecnico ed esecutivo, ed in particolare, a titolo non esaustivo:
- l'assidua presenza in cantiere e presso gli uffici della DL, tanto quanto è necessario alla migliore conduzione dei lavori;
 - l'organizzazione e il coordinamento delle attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori, da parte delle maestranze dell'Appaltatore e di quelle di eventuali Subcontraenti, nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dalla DL;
 - il tempestivo approvvigionamento delle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera;
 - la segnalazione all'Appaltatore di eventuali esigenze di subaffidamento a Ditte terze di parte dei lavori, da effettuarsi con congruo anticipo ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori;
 - in contraddittorio con la DL, l'effettuazione delle misurazioni, dei controlli e dei rilievi disposti dalla DL stessa, sottoscrivendo per conto dell'Appaltatore i libretti delle misure, le liste settimanali e gli altri atti di contabilità che riguardano la

quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli atti di contabilità che competono in via esclusiva al LRA.

Tali compiti e responsabilità sono quelli tipici del ruolo di Direttore di Cantiere dell'Appaltatore (DCA) e devono essere assunti da un Tecnico di provata capacità e maturata esperienza in lavori analoghi a quelli in oggetto, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, od altro Tecnico di fiducia dell'Appaltatore, dipendente o libero professionista, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla sopra indicata lettera b).

L'eventuale sostituzione del DCA per iniziativa dell'Appaltatore dovrà essere immediatamente notificata al Consorzio e dovrà essere disposta dall'Appaltatore in modo che non vi siano tempi, durante l'esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, il DL ha facoltà di esigere la sostituzione del DCA per indisciplina, incapacità o grave negligenza, anche qualora costui sia un Legale rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore.

- c) L'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza in cantiere che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 spettano all'Appaltatore, quali, a titolo non esaustivo:
- prima dell'inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori;

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008;
- curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, a norma dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona in possesso della formazione in materia prevista dal D.Lgs. 81/2008, denominata in contratto Responsabile della sicurezza in cantiere dell'Appaltatore (RSA), quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, oppure il DCA, od altro Tecnico di fiducia dell'Appaltatore, dipendente o libero professionista, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla sopra indicata lettera c).

Nel rispetto dei sopra illustrati ambiti di mansioni, responsabilità e relativi requisiti soggettivi, spetta all'Appaltatore individuare persone competenti di sua fiducia.

Nel caso in cui il LRA, possedendone i relativi requisiti, assuma a se stesso anche i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), è sufficiente una semplice comunicazione in tal senso.

Nel caso in cui il LRA non assuma a se stesso anche compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), i sopra citati mandato conferiti a Tecnico di sua fiducia devono espressamente indicare quali compiti e responsabilità gli vengono affidati, anche semplicemente facendo riferimento alle lettere b) e/o c) del presente articolo. In ogni caso detto mandato deve essere controfirmato per accettazione dal mandatario.

(opzione 1) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato per l'assolvimento di tutti i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il

..... (tel., e-mail), che riveste contestualmente i ruoli di LRA, DCA e RSA, in quanto in possesso di tutti i relativi requisiti necessari.

(opzione 2) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera a), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di LRA;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con i ruoli di DCA e RSA.

(opzione 3) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e b), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con i ruoli di LRA e DCA;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera c), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di RSA;

(opzione 4) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e c), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con i ruoli

di LRA e RSA;

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera b), il (tel., e-mail), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di DCA.

Art. 9. Oggetto del contratto

I lavori hanno luogo nei Reparti territoriali di Campocieco, Codigoro e Marozzo, nei Comuni di Ferrara, Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Argenta, Ostellato, Fiscaglia, Riva del Po, Codigoro, Lagosanto, Mesola, Goro, Comacchio, in Provincia di Ferrara, e sono ricondotti alla categoria generale OG8 di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010.

L'appalto ha ad oggetto lo sfalcio delle erbe presenti nei canali in terra a cielo aperto, di scolo, promiscui ed irrigui, eseguito con mezzi meccanici adeguati, in presenza di acqua, percorrendo il canale da uno od entrambi i lati in ragione delle necessità e/o opportunità del caso, come indicate dalla Direzione Lavori, per una superficie complessiva di circa 3.465.000 mq.

In particolare, dovrà essere effettuato lo sfalcio di tutte le erbe spontanee, canne ed arbusti presenti nel fondo e nelle sponde di canali, di qualsiasi larghezza di imbocco e lunghezza di sponde, per qualsiasi numero di sfalci si renderanno necessari in corso d'opera.

In base alle caratteristiche morfologiche dei canali, delle aree prossimali ed ove presenti delle strade asfaltate o poderali parallele contigue, nonché secondo le indicazioni della Direzione Lavori, i mezzi meccanici da impiegare appartengono alle seguenti tipologie:

- escavatore gommato a braccio idraulico, dotato di benna falciante, per lo sfalcio

- delle erbe presenti in tutto l'alveo del canale o solo nella parte immersa;
- escavatore cingolato a braccio idraulico, dotato di benna falciante, per lo sfalcio delle erbe presenti in tutto l'alveo del canale o solo nella parte immersa;
 - trattore con braccio laterale, dotato di fresa trinciante, per lo sfalcio delle erbe presenti sulle sponde fuori acqua del canale;
 - trattore con fresa trinciante latero-posteriore, per lo sfalcio delle erbe presenti sulle sponde fuori acqua del canale.

L'esatta descrizione e quantificazione dei mezzi d'opera da impiegare e dei lavori da eseguire sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, al quale si rimanda.

Art. 10. Importo del contratto - Corrispettivo - Prezzi

Tenuto conto del ribasso offerto dall'Appaltatore, pari al% applicabile all'importo dei lavori, l'importo di contratto ammonta complessivamente ad € al netto di IVA, di cui € per lavori ed € 4.300,00 di oneri per la sicurezza prestabiliti dal Consorzio e non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo dei lavori è composto da € per lavori a misura ed € per lavori in economia.

Il suddetto ribasso si applica a tutti i prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi riportato nel Capitolato speciale d'appalto che forma parte integrante e sostanziale del contratto.

Il corrispettivo d'appalto è stabilito principalmente a misura e marginalmente in economia, come sopra indicato, oltre agli oneri per la sicurezza.

I lavori a misura saranno riconosciuti e liquidati a consuntivo, alle scadenze e condizioni previste dal contratto in materia di pagamenti, in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, ossia delle superfici falciate valutate a metro quadrato, come rilevate in contraddittorio.

I lavori in economia saranno riconosciuti e liquidati a consuntivo, alle scadenze e condizioni previste dal contratto in materia di pagamenti, in base alle ore di effettivo impiego dei mezzi di trasporto e d'opera, come rilevate in contraddittorio.

Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti e liquidati in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione effettivamente adottate nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai prezzi della stima facente parte del DUVRI.

L'importo dei lavori può subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali modifiche in corso d'opera, nei limiti e alle condizioni di legge, come più avanti trattato.

Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente prefigurando l'adozione di specifiche misure di prevenzione, possono altresì subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali modifiche in corso d'opera che comportino la necessaria adozione di misure di prevenzione diverse da quelle originariamente previste, come più avanti trattato.

L'Appaltatore si dichiara perfettamente consapevole che il prezzo di contratto, che l'Appaltatore stesso ritiene congruo e sufficientemente remunerativo, comprende i lavori, le forniture, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di mezzi d'opera, attrezzature e mezzi di trasporto, nonché tutti gli oneri ed obblighi diretti e indiretti che concorrono nell'insieme alla completa, regolare e puntuale esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore rinuncia pertanto fin d'ora a qualunque pretesa e rivalsa di carattere economico derivante da sue responsabilità nella valutazione dell'offerta prodotta, quali l'imperizia, la negligenza o la sottovalutazione degli oneri ed obblighi compresi nel prezzo d'appalto.

I prezzi contrattuali si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo esclusivo rischio giudizio.

I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili. Non è ammessa la revisione dei prezzi e

non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 11. - Mezzi d'opera da impiegare nei lavori a misura

All'atto dell'offerta, l'Appaltatore si è impegnato ad impiegare nell'esecuzione dei lavori a misura alcuni specifici mezzi d'opera, nelle disponibilità dirette o indirette dell'Appaltatore stesso, le cui caratteristiche essenziali sono prescritte dal Consorzio al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto.

L'Appaltatore conferma oggi tale impegno, che è assunto a titolo irrevocabile, salvo che non intervengano in corso di esecuzione del contratto cause di forza maggiore non dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore, nel qual caso l'Appaltatore garantisce comunque che verranno reperiti tempestivamente ed impiegati idonei mezzi sostitutivi con caratteristiche analoghe.

Art. 12. Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto

In via esemplificativa e non esaustiva, oltre a quanto specificato in altri articoli del presente contratto, nel Capitolato speciale e nel Computo metrico estimativo, è implicitamente compreso nel prezzo d'appalto e, ove costituisca un suo onere diretto o indiretto, è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue:

- le spese generali e l'utile di impresa dell'Appaltatore;
- le spese di bollo e registrazione per la stipulazione del contratto;
- le spese di bollo relative alla contabilità; in particolare, i valori bollati dovranno essere prodotti direttamente dall'Appaltatore, a richiesta del Consorzio, secondo necessità;
- assumere in proprio, tenendone sollevato il Consorzio, qualsiasi responsabilità risarcitoria comunque connessa all'esecuzione a norma di contratto dei lavori appaltati;

- eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, facendosi carico dei relativi obblighi, con particolare riguardo alla gestione ambientale dei rifiuti speciali, come indicato in apposito successivo articolo;
- l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private circoscritte all'area di cantiere (escluse le occupazioni temporanee se ed in quanto previste nel piano particellare di progetto e poste a carico del Consorzio);
- per le maestranze, oltre alle retribuzioni e agli accantonamenti contrattuali e alle contribuzioni previdenziali ed assicurative di legge: ogni spesa per fornirle di attrezzi e utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva contro gli infortuni;
- per le attrezzature e i mezzi di trasporto e d'opera: ogni spesa per garantirne la necessaria dotazione accessoria, il corretto uso, l'efficacia, la funzionalità e la conformità alle norme di sicurezza rispettivamente applicabili, oltre alle dovute coperture assicurative;
- per i lavori finiti: tutte le forniture occorrenti e le relative lavorazioni, le spese per l'impiego di mezzi di trasporto e d'opera, le operazioni di carico, trasporto, scarico e movimentazione in cantiere, di passaggio e di deposito, nonché quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente espresso o richiamato negli elaborati progettuali;
- provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, compresa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisoria, materiale residuo, detrito e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 13. Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi

13.1 Generalità

In materia di varianti in corso d'opera, quinto d'obbligo e nuovi prezzi sono applicabili,

in quanto compatibili, l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 8 del D.M. 49/2018. In particolare, si intendono qui recepite le condizioni di ammissibilità delle varianti in corso d'opera di cui al citato art. 106.

Stante l'ordinamento organizzativo e lo Statuto del Consorzio, le perizie di variante vengono proposte dal RUP e sono in ogni caso soggette all'approvazione da parte del Comitato Amministrativo del Consorzio.

In ogni caso le perizie di variante non possono comportare alterazioni del progetto tali da snaturare l'obiettivo, l'oggetto, la funzionalità e l'efficacia.

13.2 Modifiche di dettaglio disposte dal DL

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, il DL, comunicandolo preventivamente al RUP e ricevutone l'assenso, potrà disporre in corso d'opera modifiche di dettaglio purché non comportino aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Tali modifiche di dettaglio (comunemente dette "varianti non varianti") non costituiscono varianti in corso d'opera.

In linea di massima, allo scopo di non alterare l'importo contrattuale dette modifiche dovranno riguardare aspetti di dettaglio economicamente non rilevanti e non lesivi dei legittimi interessi di entrambe le Parti.

Se compensabili e compensate, è ammissibile che dette modifiche comportino un modesto aumento o una modesta diminuzione dell'importo contrattuale, purché contenuti nel limite del 10% dell'importo contrattuale medesimo. In tal caso, e fermo restando che le modifiche di dettaglio dovranno comunque garantire la migliore riuscita dell'opera, l'aumento di importo dovrà essere compensato grazie ad una corrispondente diminuzione e viceversa la diminuzione di importo dovrà essere compensata grazie ad un corrispondente aumento.

13.3 Varianti in corso d'opera entro il quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, durante il corso dei lavori, previa redazione ed approvazione di apposita perizia di variante, il Consorzio potrà ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di lavori in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni di progetto fino alla concorrenza del 20% dell'importo di contratto (comunemente detto "quinto d'obbligo").

La perizia prevedrà che l'Appaltatore sia obbligato ad eseguire i lavori in aumento o in diminuzione alle stesse condizioni e prezzi di contratto, fatta salva, qualora necessario, l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione.

La perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto di sottomissione che l'Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere in segno di preliminare accettazione o motivato dissenso. Fermo restando che l'Appaltatore resterà comunque obbligato ad eseguire i lavori in variante in aumento o diminuzione così come previsti in perizia, il suo espresso dissenso costituirà preliminare presupposto per l'eventuale e successiva presentazione in corso d'opera di riserve.

Qualora la perizia suppletiva di variante preveda l'esecuzione di maggiori o più complessi lavori, l'atto di sottomissione può prevedere una proporzionata proroga del termine di ultimazione.

Una volta approvata la perizia di variante, l'atto di sottomissione verrà stipulato con le stesse modalità del contratto.

In caso di variazioni in diminuzione il RUP, su segnalazione del DL, lo comunicherà all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

13.4 Varianti in corso d'opera oltre il quinto d'obbligo

Qualora si rendano necessarie variazioni in aumento o diminuzione di entità superiore

al 20% dell'importo contrattuale, la relativa perizia di variante, fermo restando l'impianto generale pattizio del contratto potrà prevedere particolari clausole di esecuzione e/o di remunerazione dei lavori, anche in contrasto con quelle originarie, convenute tra le Parti allo scopo di realizzare i lavori aggiuntivi senza ledere i legittimi interessi di entrambe le Parti.

Ciò fermo restando che in caso di varianti che eccedano il quinto d'obbligo l'Appaltatore potrà far valere il suo diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore accetti le variazioni in aumento o diminuzione eccedenti il quinto d'obbligo, la relativa perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto aggiuntivo che l'Appaltatore sottoscriverà in segno di accettazione.

Una volta approvata la perizia di variante, l'atto aggiuntivo verrà stipulato con le stesse modalità del contratto.

13.5 Nuovi prezzi

Qualora i lavori in variante in aumento o in diminuzione comportino prestazioni e relativi prezzi non previsti in progetto, con l'atto di sottomissione o con l'atto aggiuntivo potranno essere concordati tra le Parti nuovi prezzi, anch'essi soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore.

Se del caso, i lavori in variante potranno altresì essere compensati in economia, con applicazione del medesimo ribasso.

Art. 14. - Consegna dei lavori - Termini di esecuzione - Ritardi - Penali

Il DL procederà alla consegna dei lavori affidati a seguito della stipulazione del presente contratto.

In caso di necessità, i lavori possono essere consegnati ed avere inizio anche anticipatamente, nelle more della stipulazione del presente contratto, purché l'aggiudicazione definitiva dell'appalto sia divenuta efficace.

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, dalla cui data decorre il termine di ultimazione dei lavori.

Agli effetti dell'esecuzione del contratto e del computo dei termini, i lavori si danno iniziati nel giorno di emissione del verbale di consegna. L'effettivo inizio delle attività di cantiere, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza, può tuttavia avvenire successivamente.

All'atto della consegna, se non già svolte in precedenza, il DL e l'Appaltatore, in persona del suo RSA, devono provvedere alle attività di valutazione del DUVRI e di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza, come specificato in apposito articolo del Capitolato speciale d'appalto.

Data la tipicità dei lavori in oggetto, sono previsti due termini di tempo per la loro esecuzione:

- un termine intermedio, fissato al 15 agosto del corrente anno, entro il quale dovranno risultare completati i lavori quantitativamente indicati nel Capitolato speciale d'appalto, al quale si rimanda;
- il termine ultimo, per dare compiuti tutti i lavori di contratto, fissato al 30 novembre del corrente anno.

Per il maggior tempo eventualmente impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oltre i suddetti termini, sarà facoltà del RUP applicare una penale giornaliera dell'uno per mille dell'importo di contratto. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo di contratto, pena la risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore. L'ammontare delle penali verrà dedotto dalle somme ancora dovute all'Appaltatore, oppure sarà incamerato mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

Art. 15. Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC - Ritenuta dello 0,5% sui pagamenti in acconto

Nell'esecuzione dei lavori di contratto l'Appaltatore, anche artigiano, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti nella Provincia di Ferrara, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene. L'Appaltatore deve altresì provvedere regolarmente al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ai lavoratori (INPS, INAIL e Cassa Edile).

In caso di subappalti, cottimi e subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto anche dai Subcontraenti autorizzati. L'Appaltatore risponde in solido con i Subcontraenti autorizzati, per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore e gli eventuali Subcontraenti autorizzati devono trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori di rispettiva competenza, copia delle denunce di inizio lavoro effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché i rispettivi POS. Resta inteso che l'iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Ferrara è dovuta nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del personale.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verifica periodicamente il permanere delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, ed in particolare all'atto dei pagamenti, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online. In caso di irregolarità contributiva, si procederà come più avanti specificato in tema di pagamenti. Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che vantano crediti nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, possono rivalersi sui crediti dell'Appaltatore disponibili presso il Consorzio.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la regolarità contributiva viene accertata a carico di tutte le imprese componenti, durante tutta l'esecuzione del contratto, indipendentemente da quali imprese abbiano preso effettiva parte all'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore sia un consorzio, la regolarità contributiva viene accertata a carico del consorzio stesso e delle imprese consorziate esecutrici.

La regolarità contributiva dei Subcontraenti autorizzati va accertata soltanto fino all'ultimazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente all'ultimazione di tutti i lavori in appalto.

A norma dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione dei DURC online che attestino la regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati. A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto.

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal DL e/o dai suoi Assistenti e/o dalle competenti Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati e ad esibire il tesserino di riconoscimento riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il DL o il CSE, previa gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segnalando il fatto al RUP per i provvedimenti del caso.

Art. 16. Tutela ambientale

In materia di tutela ambientale si rimanda al relativo articolo riportato nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 17. Sicurezza in cantiere

In materia di sicurezza in cantiere si rimanda al relativo articolo riportato nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 18. Subappalti, cottimi e subcontratti

18.1 Generalità

Il ricorso a subappalti ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è ammesso nei limiti e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 3 della Legge 136/2010, nonché nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono.

Con riferimento all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per "esecuzione in proprio" dei lavori da parte dell'Appaltatore si intende che i lavori siano eseguiti mediante diretta, costante e continua organizzazione operativa dell'Appaltatore, con personale riconducibile all'Appaltatore stesso in base al vigente ordinamento del lavoro, nonché attrezzature e mezzi nelle sue disponibilità a titolo di proprietà, locazione finanziaria o nolo. Costituiscono altresì "esecuzione in proprio" da parte dell'Appaltatore i subcontratti di fornitura finalizzati all'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente contratto, aventi ad oggetto le provviste effettuate presso fornitori terzi di materie prime, carburanti, materiali semilavorati e lavorati, prefabbricati e componenti di impianto reperibili in commercio, anche quando realizzati appositamente su ordinazione, nonché eventuali subcontratti di servizi, anche di natura intellettuale, che l'Appaltatore stipuli con professionisti e prestatori di servizi. In questo contesto non sussistono limiti che disciplinano l'attività subcontrattuale dell'Appaltatore, fermo restando l'obbligo a suo carico di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

In relazione all'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, si precisa che è facoltà dell'Appaltatore subappaltare parte dei lavori di contratto, previa autorizzazione del Consorzio, ad Imprese che hanno partecipato direttamente alla gara.

Non costituiscono subappalto e sono soggetti a sola comunicazione, come più avanti specificato, i subcontratti relativi a specifiche lavorazioni affidati a lavoratori autonomi che prestino direttamente la loro opera in cantiere.

Non costituiscono subappalto e sono soggetti alla sola produzione al Consorzio del subcontratto, le prestazioni rese a favore dell'Appaltatore in forza di contratti continuativi sottoscritti in data anteriore all'indizione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto.

Poiché i lavori in oggetto sono ricondotti alla sola categoria OG8, che ai sensi del D.M. MIT n. 248/2016 non riguarda lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. SIOS), nell'ambito del presente appalto i subappalti, i cottimi e i subcontratti similari da considerare subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono ammissibili entro il limite del 40% dell'importo di contratto.

In funzione della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno soggette a previa autorizzazione e concorrono o meno a formare la prestabilita soglia di lavori subappaltabili.

In particolare, incidono sulla prestabilita soglia di lavori subappaltabili e sono soggetti a previa autorizzazione:

- i subappalti di lavori propriamente detti che comportano prestazioni di manodopera, ossia i subcontratti d'appalto ex art. 1655 C.C. stipulati tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, derivati dal contratto principale stipulato tra il Consorzio e l'Appaltatore, aventi ad oggetto parte dei lavori di contratto, ove per "parte" si intende una determinata lavorazione od opera tra quelle previste in contratto, come definita

dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale ed avente un determinato prezzo, interamente eseguita dal Subappaltatore, ovvero od anche prestazioni limitate eseguite dal Subappaltatore che concorrono all'esecuzione di una determinata lavorazione od opera avente un determinato prezzo di contratto; detti subappalti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del 40% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente dall'incidenza del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontracto;

- i subcontracti d'opera ex art. 2222 C.C., anche detti "cottimi", stipulati tra l'Appaltatore ed il Subcontraente, aventi ad oggetto principale od esclusivo prestazioni di manodopera in cantiere, di norma di natura artigianale specializzata, quali la posa in opera o l'installazione, ferme restando l'organizzazione di cantiere ed il rischio imprenditoriale a carico dell'Appaltatore; detti subcontracti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del 40% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontracto; a titolo di eccezione, non sono soggetti a previa autorizzazione, né incidono sul limite del 40%, i subcontracti di tale fattispecie affidati a lavoratori autonomi e quelli aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- i subcontracti c.d. "similari" che comportano prestazioni di manodopera in cantiere e che a norma dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 vanno equiparati ai subappalti sotto il profilo istruttorio, quali i subcontracti di fornitura con posa in opera e i subcontracti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora

l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontracto.

Mentre non incidono sul limite del 40% e non sono soggetti ad autorizzazione:

- come detto, i subcontracti d'opera ex art. 2222 C.C. affidati a lavoratori autonomi che prestino direttamente la loro opera in cantiere;
- come detto, i subcontracti d'opera ex art. 2222 C.C. aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- i subcontracti c.d. "similari" non equiparabili ai subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, cioè i subcontracti di fornitura con posa in opera e i subcontracti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere:
 - a) se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontracto;
 - b) oppure se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontracto;
 - c) oppure se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontracto.

I Subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontracto, sono anch'essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all'osservanza del contratto d'appalto stipulato tra Consorzio e Appaltatore, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. È compito dell'Appaltatore informare compiutamente i Subcontraenti di tutti gli obblighi

di contratto su questi indirettamente gravanti, anche fornendogli copia del presente contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Consorzio, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto, rispondendo pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi.

L'esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione, ove dovuta, può comportare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della garanzia definitiva e la segnalazione del fatto all'ANAC e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Il DL verifica il rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e dei Subcontraenti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 49/2018.

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i due diversi regimi istruttori si caratterizzano ciascuno come segue.

18.2 Subcontratti soggetti a previa autorizzazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 15 giorni prima del programmato inizio dei lavori da parte del Subcontraente:

- Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare ed il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80

del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare che il candidato Subcontraente non ha partecipato direttamente alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, nonché se sussistano o meno, rispetto al candidato Subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Appaltatore deve infine dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

- Dichiarazione cumulativa di possesso dei necessari requisiti di qualificazione del candidato Subcontraente, compilata dallo stesso preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dal Consorzio.
- In caso di subappalti di lavori ex art. 1655 C.C., qualora i lavori subappaltati eccedano l'importo di € 150.000, copia conforme all'originale di valida attestazione SOA del Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, in classifica adeguata all'importo del subappalto.
- In caso di subappalti di lavori ex art. 1655 C.C., qualora i lavori subappaltati non eccedano l'importo di € 150.000:
 - ove ne sia in possesso, copia conforme all'originale di valida attestazione SOA del candidato Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, in classifica adeguata all'importo del subappalto;
 - ove il Subappaltatore non sia in possesso di attestazione SOA con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, compilata dal candidato

Subappaltatore preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dal Consorzio.

- Visura camerale del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA.
- In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato Subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al Subcontraente. In caso di contratto di subappalto ex art. 1655 C.C., detti prezzi non possono essere inferiori all'80% di quelli applicati all'Appaltatore per le medesime lavorazioni. Il subcontratto deve altresì prevedere che al Subcontraente spetterà parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte. Stante la possibilità che sia il Consorzio a dover pagare direttamente il Subcontraente, il subcontratto non può prevedere ritenute a favore dell'Appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori eseguiti dal Subcontraente. Dette garanzie potranno essere ottenute dall'Appaltatore in diverso modo, a suo giudizio, anche mediante una apposita fidejussione.
- POS del Subcontraente, da produrre al più tardi prima dell'inizio delle attività subaffidate.

Il Consorzio, verificata l'ammissibilità del subcontratto, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all'Appaltatore in relazione all'esecuzione di tutti i lavori di contratto, nonché a ciascun Subcontraente autorizzato in relazione ai lavori da questo eseguiti.

18.3 Subcontratti soggetti a comunicazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 10 giorni prima del programmato inizio delle attività da parte del Subcontraente:

- Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto, ovvero se il Subcontraente sia un lavoratore autonomo. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
- Visura camerale del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA.
- POS del Subcontraente, ove questo non sia un lavoratore autonomo, da produrre al più tardi prima dell'inizio delle attività subaffidate.

In relazione ai subcontratti non soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, ai Subcontraenti non viene rilasciato il certificato di esecuzione lavori.

18.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Il pagamento diretto ai Subcontraenti sarà effettuato ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto di seguito stabilito.

Ai sensi della sopra citata norma, ove non vi provveda direttamente l'Appaltatore, il Consorzio sarà obbligato a pagare direttamente i Subcontraenti (subappaltatori, cottimisti, fornitori) quanto ad essi spettante esclusivamente nei casi appresso indicati.

- a) Qualora il subappaltatore o il cottimista sia una micro o piccola impresa. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. o del contratto d'opera ex art. 2222 C.C. (c.d. cottimo) affidato ad un lavoratore non autonomo, con incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto al costo complessivo della prestazione. In entrambi i casi si tratta di subcontratti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio. Sarà onere del Subcontraente, tramite l'Appaltatore, dimostrare che si tratta di una micro o piccola impresa. Non ricadono in questa fattispecie i subcontratti soggetti a mera comunicazione da parte dell'Appaltatore.
- b) In caso di inadempimento dell'Appaltatore. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita a tutte le fattispecie di subcontratto, ivi compresi quelli affidati a lavoratori autonomi. L'inadempimento dell'Appaltatore deve essere accertato. Sarà onere del Subcontraente segnalarlo al Consorzio, che provvederà al pagamento a seguito di sollecito nei confronti dell'Appaltatore, ove questo non abbia avuto esito.
- c) Su richiesta del Subappaltatore, se la natura del contratto lo consenta. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. La natura del presente contratto non osta a tale pagamento diretto.

In ogni caso, il Consorzio non provvederà al pagamento dei Subcontraenti al di fuori delle sopra indicate circostanze, quali, tra le altre, la mera volontà congiunta dell'Appaltatore e del Subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti, fatto salvo il pagamento stesso, è effettuato per delega *ope legis* dell'Appaltatore e non integra alcun rapporto contrattuale diretto tra questi e il Consorzio.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti comporta l'obbligo per l'Appaltatore di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite e a quanto ammonta il loro credito.

Le modalità per il pagamento diretto dei Subcontraenti sono definite al successivo articolo che tratta dei pagamenti.

È onere dell'Appaltatore rendere noto ai propri Subcontraenti quanto indicato e stabilito nel presente paragrafo.

18.5 Pagamento dei Subcontraenti da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve corrispondere quanto dovuto ai propri Subcontraenti secondo i patti e le condizioni tra loro convenuti, e in ogni caso tempestivamente, una volta incassate dal Consorzio le somme liquidate a titolo di acconto (SAL e conto finale). Per quanto concerne l'interesse pubblico che il Consorzio è chiamato a tutelare, ciò rappresenta elemento fondamentale di garanzia del corretto e puntuale svolgimento dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dei Subcontraenti - sia quelli per i quali è stata trasmessa al Consorzio l'istanza di subappalto e per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione del Consorzio, sia quelli per i quali è stata trasmessa al Consorzio la comunicazione di subcontratto -, a seguito dei pagamenti

nei loro confronti l'Appaltatore deve trasmettere al Consorzio, entro i 20 giorni consecutivi, copia delle fatture di cortesia quietanzate dai Subcontraenti stessi, dove siano evidenziati, qualora dovuti, gli oneri per la sicurezza a loro spettanti, od altra idonea documentazione probatoria, pena la possibile sospensione dei successivi pagamenti del Consorzio verso l'Appaltatore.

Tale prassi attua, tra l'altro, gli obblighi di vigilanza del Consorzio sanciti dall'art. 105, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

18.6 Intenzioni dell'Appaltatore manifestate in sede di offerta

Si dà atto che l'Appaltatore ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di far ricorso a subappalti, cottimi e subcontratti simili da considerare subappalti, soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, per l'esecuzione di

I subcontratti che, ai sensi di legge, non sono da considerare subappalti, possono essere eseguiti anche se non preliminarmente indicati in sede di offerta.

Art. 19. Ordini di servizio del RUP e del DL

Il RUP e il DL, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre e/o ribadire e/o precisare con ordine di servizio scritto qualsiasi obbligo dell'Appaltatore, riguardante la regolare e puntuale esecuzione dei lavori e del presente contratto.

Gli ordini di servizio del DL sono vistati dal RUP. Gli ordini di servizio del RUP sono vistati dal DL.

Gli ordini di servizio sono inviati all'Appaltatore a mezzo PEC. L'Appaltatore è obbligato a sottoscriverli per presa conoscenza e rinviarli al Consorzio pure a mezzo PEC. La trasmissione degli ordini di servizio a mezzo PEC da parte del Consorzio costituisce comunque prova che siano giunti all'Appaltatore, il quale, a far data dall'avvenuta consegna, non può lamentare di non averli conosciuti.

La trasmissione degli ordini di servizio può altresì avvenire in cantiere, mediante consegna a mano al DCA, qualora questo sia ivi presente. In tal caso gli ordini vengono redatti in duplice esemplare cartaceo e l'Appaltatore, nella persona che ne detiene la rappresentanza legale, deve sottoscriverne un esemplare per presa conoscenza e restituirlo al Consorzio.

Art. 20. Condotta dell'Appaltatore in cantiere

In materia di condotta dell'Appaltatore in cantiere, si applica, in quanto compatibile, l'art. 6 del capitolato generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione dei lavori con personale tecnico idoneo, di comprovata capacità ed esperienza, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità in relazione agli obblighi contrattuali assunti.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale impiegato nei lavori, compreso quello di eventuali Subcontraenti.

Ad integrazione dell'art. 6, comma 5, del capitolato generale D.M. 145/2000, resta inteso che costituisce legittima causa di allontanamento dal cantiere anche la palese inidoneità tecnico-professionale dei lavoratori.

L'Appaltatore deve favorire l'instaurarsi di rapporti di buon vicinato e, se del caso, di reciproca collaborazione con le diverse Imprese o Ditte artigiane che a qualunque titolo prendano parte all'esecuzione dei lavori, sia che si tratti di Subcontraenti incaricati dallo stesso Appaltatore, sia che si tratti di Ditte incaricate dal Consorzio ai fini dell'esecuzione di opere complementari, accessorie o specialistiche che esulano dall'oggetto del presente appalto.

Se necessario o funzionale al più celere e regolare svolgimento degli interventi, l'Appaltatore deve altresì consentire ad Imprese o Ditte incaricate dal Consorzio, anche a fronte di equo compenso pagato all'Appaltatore dalle Imprese o Ditte medesime, di

utilizzare le proprie attrezzature, installazioni, mezzi d'opera, aree, ecc..

Art. 21. Contabilità dei lavori

In tema di contabilità dei lavori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità dei lavori in oggetto, la contabilità sarà formata, anche mediante appositi programmi informatizzati, dalla documentazione appresso descritta.

- In ogni caso, verbale di consegna dei lavori.
- Se del caso, verbali di sospensione e ripresa dei lavori.
- In ogni caso, libretto/i delle misure.
- Se del caso, liste settimanali dei noli per i lavori in economia.
- In ogni caso, registro di contabilità.
- In ogni caso, stato di avanzamento lavori (SAL), che il DL emetterà tempestivamente, non appena raggiunto l'importo per il pagamento della rata di acconto, evidenziando la data di maturazione del credito (lavori eseguiti a tutto il), e nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.
- In ogni caso, certificato di ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL trasmetterà l'Avviso ai creditori ai Comuni in cui hanno avuto luogo i lavori, affinché questi lo espongano a termini di legge ai rispettivi Albi.
- In ogni caso, conto finale dei lavori, che sarà emesso dal DL entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.
- In ogni caso, certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso dal DL entro 3

mesi dalla data del certificato di completa ultimazione dei lavori, come più avanti precisato.

- In ogni caso, certificati di pagamento. Il RUP emetterà i certificati:
 - a) per gli acconti (SAL), entro 30 giorni consecutivi dalla data di maturazione del credito risultante dal SAL (lavori eseguiti a tutto il), e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC online dell'Appaltatore nonché, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati;
 - b) per l'ultimo acconto (conto finale), entro 30 giorni consecutivi dalla data di accettazione del conto finale da parte dell'Appaltatore, o dall'inutile decorso del termine assegnatogli per la sottoscrizione del conto finale, e comunque tenendo conto delle eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, dei DURC online dell'Appaltatore nonché, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati;
 - c) per il saldo, entro 30 giorni consecutivi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione emesso dal DL, e comunque tenendo conto delle risultanze dello stesso certificato, dei DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati.

La contabilità deve essere sottoscritta per conto dell'Appaltatore, in relazione a ciascun documento, dalla persona scelta dall'Appaltatore che ne detiene i compiti e i relativi poteri, come sopra individuata in tema di rappresentanza dell'Appaltatore.

Le misurazioni e i rilevamenti saranno eseguiti in contraddittorio tra le Parti.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati a parte, in appositi libretti delle misure redatti dal CSE.

Art. 22. Sospensioni e riprese dei lavori

In tema di sospensione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'art. 10 del D.M.

49/2018, oltre a quanto segue.

La sospensione dei lavori, in funzione della causa che la determina, è disposta dal DL o dal RUP.

È ammessa la sospensione parziale dei lavori, riguardante solo determinate opere.

Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché possano essere riprese senza eccessivi oneri per l'Appaltatore, nonché le attrezzature e i mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel verbale di ripresa, che deve essere emesso non appena cessate le cause della sospensione, è indicato il nuovo termine di ultimazione contrattuale, nonché, se del caso, le due nuove scadenze intermedie.

Art. 23. Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori

In tema di ultimazione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'art. 12, comma 1, del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

L'Appaltatore dovrà comunicare al DL l'avvenuta ultimazione dei lavori.

A seguito di tale comunicazione il DL si recherà tempestivamente in cantiere e, in contraddittorio con l'Appaltatore, accerterà l'effettiva ultimazione di tutti i lavori previsti in contratto ed emetterà il certificato di ultimazione dei lavori, qualunque sia l'esito dell'accertamento.

In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

Qualora dal suddetto accertamento risulti che l'Appaltatore ha effettivamente ultimato tutti i lavori previsti in contratto, il DL ne darà conto nel certificato di ultimazione dei

lavori senza null'altro aggiungere.

Qualora invece emerga dall'accertamento che devono ancora essere eseguite modeste lavorazioni complementari, di dettaglio e perfezionamento, il DL ne darà conto nel certificato di ultimazione dei lavori, col quale il DL medesimo ordinerà all'Appaltatore l'esecuzione di dette incompiute lavorazioni, assegnandogli un termine perentorio non superiore a 60 giorni consecutivi per portare a compimento l'opera a norma di contratto.

Il rispetto di tale termine, di cui il DL darà conto con apposito verbale di constatazione dei fatti, comporterà l'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedentemente emesso e i lavori si daranno per ultimati nella data del certificato stesso, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste dal contratto.

Diversamente, il mancato rispetto di tale termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedente emesso e la necessità di un nuovo certificato di ultimazione che accerti l'avvenuto completamento delle sopraindicate lavorazioni. In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il nuovo certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal presente contratto il DL redigerà in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

Non appena ultimati i lavori, il DL trasmetterà l'Avviso ai creditori ai Comuni in cui hanno avuto luogo i lavori, affinché questi lo espongano a termini di legge ai rispettivi Albi.

Art. 24. Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e RCT

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve adottare misure precauzionali e realizzazione interventi provvisori idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose, in relazione all'esecuzione dei lavori. In caso di danni alle cose, previa accettazione del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'Appaltatore se ciò rientri nelle sue competenze professionali o ad opera di altri, e comunque a cura e spese dell'Appaltatore.

Per il risarcimento dei danni, l'Appaltatore è comunque tenuto ad avvalersi di idonee coperture assicurative, che tuttavia non lo esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è sempre fatto salvo e impregiudicato.

La polizza deve avere efficacia fino all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione emesso dal DL.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della polizza.

Si dà atto che l'Appaltatore ha in corso polizza assicurativa RCT/O n. , emessa dalla Compagnia e rilasciata in data dall'Agenzia con sede a, con massimale RCT di € per sinistro.

Art. 25. Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto trova applicazione l'art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, ai quali si rimanda ed in parte qui richiamati.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria pari ad almeno il 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata qualora il ribasso offerto ecceda il 10%, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La garanzia può essere ridotta nelle circostanze previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e può altresì essere diminuita nel corso dell'esecuzione del contratto in rapporto allo stato di avanzamento dello stesso, come previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve avere efficacia fino all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione emesso dal DL.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dal Fidejussore al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa del Fidejussore nei confronti dell'Appaltatore.

La garanzia definitiva copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori dell'Appaltatore stesso e,

se del caso, di quelli dei Subappaltatori e Subcontraenti autorizzati dal Consorzio verificatisi e rilevati in corso di esecuzione o al termine del contratto.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia definitiva per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sull'Appaltatore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che l'Appaltatore ha offerto il ribasso del%, e che come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, gli è consentito ridurre la garanzia, si dà atto che l'Appaltatore ha costituito la cauzione sul contratto mediante garanzia fidejussoria assicurativa, n., dell'importo di €, rilasciata dalla Compagnia, emessa il dall'Agenzia, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 26. Anticipazione - Pagamenti

26.1 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto ad una anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto, ossia pari ad € al netto di IVA.

Detta anticipazione verrà liquidata dietro espressa richiesta dell'Appaltatore e a condizione che l'Appaltatore accompagni la richiesta con una fidejussione bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'IVA nell'aliquota corrente.

L'anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute di importo forfetario commisurate allo sviluppo economico dell'esecuzione del contratto, in occasione dei pagamenti in acconto (SAL e conto finale).

Qualora il Consorzio debba pagare direttamente i Subcontraenti, detto recupero avverrà sulle sole spettanze dell'Appaltatore.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.

26.2 Pagamenti

Sono previsti pagamenti a favore dell'Appaltatore:

- uno, in acconto, all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), alla scadenza intermedia del 15 agosto;
- uno, in acconto, all'emissione del conto finale, a seguito dell'ultimazione dei lavori;
- uno, a saldo, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini della determinazione del credito dell'Appaltatore, il DL tiene conto:

- dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e/o da eventuali Subcontraenti, come da risultanze dei rispettivi libretti delle misure, fermo restando che detti lavori devono essere stati eseguiti regolarmente;
- degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC effettivamente adottate, come da risultanze del relativo libretto tenuto dal CSE;
- se del caso, degli interventi in economia ordinati dal DL, come da risultanze delle rispettive liste settimanali delle somministrazioni.

In relazione al SAL, i lavori potranno essere registrati sui libretti delle misure, sul SAL e sul registro di contabilità per partite provvisorie. In tal caso, la loro successiva esatta valutazione ed i conseguenti conguagli attivi o passivi verranno registrati in via definitiva sul conto finale.

Sul pagamento relativo al conto finale saranno detratte, se ed in quanto così disposto dal RUP, le penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, come previste in contratto.

Sui pagamenti del SAL verrà progressivamente detratta quota parte dell'anticipazione,

ove erogata, sino al completo recupero della stessa, come sopra descritto.

Come anticipato, la rata di saldo relativa alla ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori verrà liquidata, ove nulla osti ed anche nei confronti dei Subcontraenti se pagati direttamente dal Consorzio, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione.

26.3 Fatturazione

Le fatture dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, possono essere emesse solo su indicazioni fornite in proposito dal DL e a seguito dell'emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, l'Appaltatore e, se del caso, i Subcontraenti, dovranno emettere le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

L'Appaltatore potrà emettere le fatture verso il Consorzio in applicazione dello "split payment" (scissione dei pagamenti), citando in fattura che il pagamento avviene ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Ai fini della fatturazione elettronica, le fatture intestate al Consorzio dovranno riportare il seguente codice destinatario: T04ZHR3.

26.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Come sopra precisato, il Consorzio liquiderà direttamente ai Subcontraenti le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, e alle condizioni previste dal presente contratto in tema di subappalti e subcontratti, alle quali si rimanda.

A tal fine, all'atto della predisposizione degli stati di avanzamento e finale da parte del DL, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali Subcontraenti e per quali rispettivi importi, al lordo della ritenuta

dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al netto della ritenuta dello 0,5%.

Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura dell'Appaltatore, intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subcontraenti, intestata/e all'Appaltatore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al netto delle ritenute dello 0,5%. Su tutte le fatture andranno riportati i codici CUP e CIG riferiti al presente contratto.

26.5 Cautele - DURC e Agenzia delle Entrate Riscossione

Prima di ogni pagamento il Consorzio verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, in caso di raggruppamento temporaneo di tutte le Imprese che lo compongono, in caso di consorzi delle Imprese consorziate esecutrici, nonché dei Subcontraenti autorizzati dal Consorzio, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online.

In caso di irregolarità contributiva si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di irregolarità contributiva, come da risultanze dei DURC online delle Imprese interessate, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS e/o Cassa Edile, e sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente

a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell'INPS, della Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del/i DURC online, verrà corrisposto all'Appaltatore l'importo residuo di sua spettanza, all'atto del pagamento successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito pagamento, autorizzato dal RUP mediante il relativo certificato.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA a favore dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione e recupero crediti.

Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza.

I crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Art. 27. CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente contratto è stato registrato presso il sistema di monitoraggio dell'ANAC con il seguente codice CIG:

L'Appaltatore è tenuto a riportare il suddetto codice CIG su tutta la documentazione relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle fatture emesse nei confronti del Consorzio e ai bonifici di pagamento a favore dei suoi Fornitori e Subcontraenti.

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e a tal fine ha prodotto una dichiarazione riportante gli estremi del conto corrente dedicato sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti, con le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operarvi.

Una clausola analoga alla presente dovrà essere inserita in tutti i subcontratti tra l'Appaltatore ed i suoi Subcontraenti.

Art. 28. Conto finale - Relazioni del DL e del RUP

Il DL predisporrà ed emetterà il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per i SAL, entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione. Nel conto finale verranno registrati tutti i lavori eseguiti dall'Appaltatore fino alla data del certificato di ultimazione (del certificato di completa ultimazione, qualora il DL abbia dapprima emesso il certificato di sostanziale ultimazione dei lavori).

Nell'occasione, il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.

Il DL accompagnerà il conto finale con una sua relazione, in cui indicherà le vicende alle quali è stata soggetta l'esecuzione dei lavori, e se l'Appaltatore ha ultimato gli stessi entro il termine contrattuale previsto, ovvero l'entità del ritardo, per l'eventuale

applicazione delle previste penali pecuniarie da parte del RUP.

Il DL allegnerà al conto finale e alla sua relazione il contratto d'appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, oltre alla documentazione contabile relativa all'esecuzione del contratto, come prevista dall'art. 14, comma 5, del D.M. 49/2018.

Non appena predisposti il conto finale, la sua relazione di accompagnamento e la documentazione contabile, il DL li sottoporrà al RUP, per le valutazioni a costui spettanti.

Entro i 15 giorni successivi, il RUP esaminerà i documenti ricevuti, effettuerà i riscontri che riterrà opportuni e visterà il conto finale e la relazione del DL.

Il RUP inviterà quindi l'Appaltatore a prendere visione del conto finale, a verificarne i contenuti e a sottoscriverlo entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'Appaltatore potrà confermare le sue riserve sul conto finale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 14, comma 1, lettera e), del D.M. 49/2018, al quale si rimanda.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il conto finale nel termine sopra indicato, o lo sottoscriva non confermando le riserve nei modi previsti, il conto finale si intenderà definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Una volta firmato il conto finale dall'Appaltatore o scaduto il termine sopra indicato, il RUP, entro i successivi 15 giorni, redigerà una sua relazione finale riservata, nella quale indicherà se sono state o meno applicate penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, nonché, se del caso, esprimerà parere motivato sulla fondatezza delle riserve dell'Appaltatore non già precedentemente risolte mediante transazione o accordo bonario.

In ogni caso, nella sua relazione finale il RUP darà altresì conto:

- degli esiti delle verifiche della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, come da rispettivi DURC online;
- degli esiti dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai creditori presso gli Albi dei

Comuni ove hanno avuto luogo i lavori;

- di ogni altra situazione debitoria o particolare opponibile all'Appaltatore.

Art. 29. Operazioni di collaudo - Certificato di regolare esecuzione

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e il Titolo X del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Ferme restando le modalità di esecuzione delle operazioni di collaudo previste dal sopra citato Titolo X, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal DL e vistato dal RUP entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, e che una volta sottoscritto dall'Appaltatore sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione del Consorzio.

Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo competono all'Appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso a condizione che i lavori siano stati effettivamente eseguiti nel rispetto di ogni condizione contrattuale, tecnica, amministrativa ed economica.

Il certificato di regolare esecuzione indicherà l'ammontare del credito esigibile dell'Appaltatore alla data di emissione del certificato stesso, fatti salvi pertanto eventuali debiti dell'Appaltatore, se ed in quanto emersi ed accertati prima dell'emissione del certificato.

In particolare, ove sussistenti, verranno evidenziati i seguenti debiti dell'Appaltatore:

- debiti diretti verso INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- debiti diretti verso terzi danneggiati ove ciò risulti a seguito della pubblicazione degli Avvisi ai creditori;
- debiti diretti verso i Subcontraenti che hanno preso parte all'esecuzione dei lavori;
- debiti indiretti derivanti da debiti dei Subcontraenti autorizzati verso INPS, INAIL,

Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il certificato di regolare esecuzione darà altresì conto delle eventuali penali disposte dal RUP per ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso all'Appaltatore, che dovrà sottoscriverlo nel termine di 15 giorni, ferma restando la sua facoltà di avanzare le richieste e le osservazioni che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di collaudo e alla sua eventuale situazione debitoria.

Il certificato di regolare esecuzione verrà quindi sottoposto all'Amministrazione del Consorzio, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato, delibererà in merito a tutti i suoi contenuti, con particolare riguardo all'eventuale disapplicazione delle penali pecuniarie applicate dal RUP, alle eventuali riserve dell'Appaltatore, nonché agli eventuali credi vantati da terzi danneggiati, in quanto decisioni di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

La Deliberazione verrà quindi trasmessa all'Appaltatore.

L'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare esecuzione costituirà titolo per lo svincolo della garanzia definitiva, nonché delle coperture assicurative sulla responsabilità civile dell'Appaltatore.

Art. 30. Liquidazione del saldo

Tenuto conto che con il pagamento dei SAL e del conto finale verrà liquidato all'Appaltatore il corrispettivo d'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori di contratto, esclusa soltanto la ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, l'ammontare del saldo corrisponderà, di norma, a quanto in precedenza trattenuto a tale titolo, fatto salvo quanto segue.

Il saldo potrà comprendere, in tutto o in parte:

- la restituzione delle somme precedentemente trattenute a titolo di penali pecuniarie disposte dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, se così disposto dall'Amministrazione del Consorzio, acquisito il parere del RUP;
- il riconoscimento delle somme richieste dall'Appaltatore con le riserve, se così disposto dall'Amministrazione del Consorzio, acquisito il parere del RUP;
- eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti.

Al saldo potranno essere detratti i debiti dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati, nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate - Riscossione, se ed in quanto accertati prima della liquidazione.

Il saldo verrà corrisposto previa emissione da parte del RUP di apposito certificato di pagamento, entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione del Consorzio.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 31. Contestazioni e riserve

In tema di contestazioni e riserve, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 49/2018, è stabilito quanto segue.

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il DL o l'Appaltatore ne daranno comunicazione al RUP, il quale convocherà le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuoverà, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP sarà comunicata all'Appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In materia di riserve e reclami dell'Appaltatore opponibili dalla consegna dei lavori fino

certificato di regolare esecuzione, sono applicabili, in quanto compatibili, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 nonché, ancorché abrogati, a titolo pattizio tra le Parti e per quanto non in contrasto con il citato art. 205, gli artt. 190, 191, 201 e 233 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda. Eventuali riserve avanzate in difformità con tali norme non avranno effetto sul contratto.

Art. 32. Accordo bonario - Transazione

In materia di accordo bonario, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

In materia di transazione, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 33. Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Art. 34. Obblighi dell'Appaltatore in caso di riserve, accordo bonario, transazione e controversie giudiziali

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell'esito della transazione, o dell'esito dell'accordo bonario, o dell'esito giudiziale, l'Appaltatore resta comunque obbligato ad osservare le disposizioni impartite dal DL, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal DL, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi

previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 35. Recesso unilaterale del Consorzio dal contratto

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

In caso di recesso unilaterale del Consorzio ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Codice antimafia D.Lgs. 159/2011, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 36. Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore

In materia di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, a seguito della formale messa in mora dello stesso:

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell'esecuzione dei lavori, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rinnovo dell'attestazione SOA o il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il grave ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione od ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'interruzione delle attività in cantiere che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi successivi alla messa in mora dell'Appaltatore, notificatagli con ordine di servizio del RUP;
- il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili

alla stessa, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell'importo di contratto;

- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del DL; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei lavori in difformità agli ordini del DL in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
- l'affidamento in subcontratto di lavori soggetti a previa autorizzazione in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento dell'Appaltatore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare se l'Appaltatore sia una Impresa individuale;
- l'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti.

Art. 37. Allegati al contratto

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti di lavori pubblici e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante.

Come sopra stabilito, è pure parte integrante del contratto il programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore, che lo stesso si impegna a produrre prima dell'inizio dei lavori e che verrà conservato agli atti del Consorzio.

Sono allegati al contratto gli atti e documenti appresso elencati, in parte conservati agli atti del Consorzio ed in parte materialmente uniti.

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio:

- disegni, computi metrici ed ulteriori elaborati di progetto;
- garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto;
- polizza assicurativa RCT;
- DUVRI predisposto dal Consorzio;
- **(eventuale)** mandato conferito al DCA Direttore di cantiere dell'Appaltatore.
- **(eventuale)** mandato conferito al RSA Responsabile della sicurezza in cantiere dell'Appaltatore.

Materialmente qui uniti:

A. Capitolato speciale d'appalto;

B. offerta dell'Appaltatore.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Presidente e Legale rappresentante

Dott. Franco Dalle Vacche

per l'Appaltatore

il

.....

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt. 8, 10, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 36.

per l'Appaltatore

il

.....